



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N.37/26/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELL' ASSOCIAZIONE MEDIA E COMUNICAZIONE ETS FORNITORE
DEL SERVIZIO MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE DEL
MARCHIO STANDBY TV (LCN 94), PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 2
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS.**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DELL' UMBRIA PROT. N. 198 - PROC. N.
16/26/MRM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 maggio 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;



VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante *“Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;*

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28, recante *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Corecom) dell'Umbria ;*

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *“Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;*

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *“Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;*

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi”;*

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *“Accordo Quadro 2023”;*

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al Co.re.Com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il *“Compendio di procedure operative”*, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante *“Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”*, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbra ha accertato, contestato e notificato, in data 12 gennaio 2026 (prot.n. 198) all' Associazione

Media e Comunicazione ETS, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “STANDBY TV”, la violazione delle disposizioni di cui all’ art. 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

Il suddetto Co.RE.COM., infatti, ha chiesto con nota prot.n.9273 del 3 novembre 2025 all’associazione Media e Comunicazione ETS copia della registrazione dei programmi diffusi dalle ore 00.00 del 13 ottobre 2025 alle ore 24.00 del 9 novembre 2025 con il marchio “STANDBY TV”.

Acquisite le registrazioni, il soggetto incaricato del servizio di monitoraggio ha trasmesso il relativo *report* (acquisito al prot. n. 10442 del 10 dicembre 2025), da cui si evince che le registrazioni inviate dall’ associazione Media e Comunicazione ETS risultano essere *“sprovviste della sovrimpressione di data e ora per la loro intera durata”*.

1. Deduzioni dell’associazione

L’ associazione in parola ha prodotto, con nota prot n. 20260000535 del 20 gennaio 2026, scritti difensivi in cui, sostanzialmente, ha specificato che *“all’apertura del file risultano chiaramente visibili la data e l’ora esatta di avvio della registrazione; inoltre, considerata la durata di sessanta minuti del contenuto e la presenza dell’ora locale per tutta la registrazione nella parte superiore dello schermo, è agevolmente possibile individuare con precisione il momento della diffusione del programma[...]. Ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, la registrazione deve semplicemente “consentire” l’individuazione della data e dell’ora di diffusione, senza imporre che tali indicazioni restino visibili in sovrimpressione per l’intera durata della trasmissione [...]”*.

Nelle memorie sopra richiamate l’Associazione in parola ha chiesto, inoltre, di essere audita in merito ai fatti contestati.

Nel corso dell’audizione, tenutasi in data 12 febbraio 2026, ad integrazione delle memorie difensive inviate, l’associazione riferisce che *l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353 /11/CONS prevede che la registrazione debba «consentire di individuare le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione», senza tuttavia prescrivere specifiche modalità tecniche di rilevazione di tali dati, né imporre l’obbligo della loro costante sovrimpressione nel corso della trasmissione.*

Viene inoltre precisato che l’intera attività di regia delle programmazioni è gestita mediante sistemi di registrazione digitale, dai quali le informazioni cronologiche risultano desumibili sia dalla denominazione del file sia dai metadati automaticamente impressi ai file stessi al momento della loro creazione[...]

Valutazioni dell'Autorità

Ad esito dell'istruttoria svolta, e valutati gli scritti difensivi, il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria ha proposto a questa Autorità di non procedere nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale “*Media e Comunicazione ETS*” alla comminazione di una sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell' art. 8, comma 2, dell'allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti si evince, infatti, che non risulta dimostrata la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata con atto prot.n. 198., ovvero che la registrazione dei programmi mandati in onda da “*associazione Media e Comunicazione ETS*” e consegnata all'Organo richiedente sia effettivamente incompleta e pertanto inidonea a consentire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza sulla programmazione televisiva:

all'atto dell'apertura del file di registrazione risultano, di fatto, chiaramente visibili sia la data sia l'ora esatta di avvio della registrazione medesima. Tale circostanza, unitamente alla durata complessiva del contenuto – pari a sessanta minuti – e alla costante presenza dell'orario locale nella parte superiore dello schermo per l'intero arco temporale della registrazione, consente di ricostruire con precisione il momento della diffusione del programma e, conseguentemente, di individuare senza margini di incertezza la collocazione temporale dei contenuti trasmessi.

Il sistema adottato appare soddisfare, pertanto, la finalità perseguita dalla disciplina regolamentare, che è quella di garantire la tracciabilità temporale delle trasmissioni e la verificabilità *ex post* della programmazione irradiata. Nel caso di specie, infatti, le informazioni cronologiche risultano comunque immediatamente accessibili e oggettivamente verificabili attraverso una pluralità di elementi convergenti, idonei nel loro complesso ad assicurare l'esatta individuazione della data e dell'ora di diffusione.

L'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che la registrazione debba “*consentire di individuare le informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione*”, senza tuttavia prescrivere specifiche modalità tecniche mediante le quali tali informazioni debbano essere rese conoscibili.

La disposizione regolamentare, pertanto, appare orientata alla concreta “fruibilità” della registrazione, intesa quale effettiva possibilità per l'Autorità di accedere comunque ai contenuti registrati e di ricostruirne con certezza la collocazione temporale. In tale prospettiva, ciò che assume rilievo è che le informazioni relative alla data e all'ora della diffusione risultino comunque chiaramente individuabili, verificabili e concretamente utilizzabili ai fini



dell'attività di controllo, indipendentemente dalla specifica modalità tecnica con cui esse vengono rese disponibili.

I sistemi di registrazione indicati rappresentano, inoltre, strumenti tecnicamente affidabili e ordinariamente utilizzati nell'ambito dei moderni sistemi di *broadcasting* digitale per garantire la corretta identificazione temporale delle trasmissioni, assicurando un livello di certezza pari alla presenza di un'indicazione grafica in sovrimpressione, la quale, di per sé, non esclude possibili alterazioni o disallineamenti.

Alla luce di quanto esposto, questa Autorità ritiene che la registrazione prodotta dall'associazione *Media e Comunicazione ETS* debba considerarsi conforme alle prescrizioni dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, risultando comunque garantita, in modo chiaro, oggettivo e verificabile, l'individuazione della data e dell'ora di diffusione del programma contestato.

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *“I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]”*;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria nei confronti dell'associazione Media e Comunicazione ETS fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “STANDBY TV” per la violazione delle disposizioni di cui all'art. art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 27 maggio 2026

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella